

ALLEGATO A) all'atto costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

GIRASOLE SPORTIVO adottato il 10/11/2023

STATUTO

TITOLO I Denominazione Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Torino (TO), via Genova, n. 47/14, un'associazione che assume la denominazione **“Associazione Sportiva Dilettantistica Girasole Sportivo”**, in breve **“A.S.D. Girasole Sportivo”**. La sede dell'Associazione potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo - Oggetto

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di Atletica Leggera, Ginnastica, Fitwalking, Escursionismo, Ciclismo e in tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- e) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- f) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- g) attivare rapporti, partecipare a gare d'appalto e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o

attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

h) l'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualificano come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive

G) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci si distinguono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori tutti coloro che fondano l'associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che, a seguito di domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno all'atto dell'ammissione, la quota sociale dell'anno in corso.

Tale distinzione si intende avente unicamente carattere onorifico in quanto tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, hanno tutti diritto di voto e di eleggibilità.

ART. 5

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di

programmazione che di fattiva realizzazione;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;

- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV Recesso - Esclusione

ART. 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblea

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante e-mail con avviso di avvenuta lettura (o raccomandata con avviso di ricevimento nel caso non si disponesse di una e-mail), almeno 8 giorni prima

dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

ART. 15

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio anche nella forma di rendiconto di cassa;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione

riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;

d) approva gli eventuali regolamenti.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire attraverso posta elettronica o a mano non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si

articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro 20 giorni dalla presentazione.

L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione;

TITOLO VII Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma Finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di Legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dai componenti del Consiglio Direttivo.

Torino, il 10 novembre 2023

Presidente Irene Glavina, C.F. GLVRNI83E43L219F Irene Glavina

Vicepresidente Giuliano Cappato, C.F. CPPGLN87H08F335G Giuliano Cappato

Consigliere Giorgio Glavina, C.F. GLVGRG48P10E468M Giorgio Glavina

Consigliere Luciano Cappato, C.F. CPPLCN57A30L219L Luciano Cappato

Consigliere Giuseppina Mini, C.F. MNIGPP58P66D9690 Giuseppina Mini